



Comune di Castiglione del Lago

Provincia di Perugia

REVISORE UNICO

Verbale n. 50 del 19.12.2023

Oggetto: Parere sulla costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2023.

REVISORE UNICO

Il giorno 19 del mese di dicembre dell'anno 2023, l'organo di revisione nella persona del Dott. Filippo Riccardi, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 13.01.2022 dichiarata immediatamente esecutiva, ha provveduto alla predisposizione del presente verbale relativo alla costituzione del Fondo risorse decentrate 2023.

Visti i documenti inviati con mail del 14.12.2023 dalla responsabile dell'Area Affari Generali Risorse Umane e Informatica Dottoressa Sonia Bondi:

- Determina n. 440 del 30.05.2023 dell'Area Affari Generali;
- Relazione Tecnico Finanziaria a firma della dott. Sonia Bondi;
- Relazione Illustrativa a firma della dott. Sonia Bondi;
- Ipotesi di contratto decentrato integrativo sull'utilizzo delle risorse finanziarie 2023 per il personale non dirigente del comune di Castiglione del Lago e relativo verbale sottoscritto in data 12.12.2023;

Premesso che:

- il CCNL comparto Funzioni Locali è stato sottoscritto in data 16.11.2022, relativo al rinnovo 2019/2021;
- l'art. 79 c. 7 del CCNL 2019/2021 dispone: "Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL DEL 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate dal presente articolo";

Preso atto che:

- per il personale del comparto Funzioni Locali, non appartenente all'area separata della dirigenza, tali risorse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, sono suddivise nelle seguenti tipologie:

- risorse decentrate stabili: comprendono le fonti di finanziamento espressamente indicate dall'art. 79 c. 1 del vigente CCNL. Tali fonti di finanziamento hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

a) comma 1 lettera a):

- IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);

- **Risorse stabili** di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;

c) comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;

d) comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

e) comma 1 bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023).

- **risorse decentrate cd. variabili**: comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e variabili come richiamate dall'art. 79 commi 2 e 3 da utilizzare secondo le previsioni della contrattazione nazionale e decentrata per misure di incentivazione del personale finalizzate al miglioramento e/o mantenimento dei servizi, con particolare attenzione agli incentivi per la produttività. La determinazione di tali risorse è rimessa alla discrezionalità dei singoli Enti nel rispetto dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva e dei vincoli posti dalla disciplina di contenimento della spesa pubblica;

- Dato atto che le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;

- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) -incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale;

- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.

Dato atto, altresì, che il comma 3 prevede che "In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018.

Richiamato il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che "Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse

variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”;

Rilevato che l'Ente alla data di sottoscrizione del contratto aveva già definito il fondo per la contrattazione 2022;

Riscontrato che l'Amministrazione, come disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 25/05/2023, recante linee di indirizzo in ordine per la determinazione del trattamento accessorio del personale non dirigenziale per l'anno 2023, ha scelto di avvalersi della possibilità di cui all'art. 79, comma 5, ultimo periodo, CCNL 2019/2021, applicando gli incrementi di cui all'art. 79, comma 3 nel fondo delle risorse decentrate anno 2023 e il recupero della quota relativa all'anno 2022 oltre a quanto stabilito dall'art. 79 comma 1 lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022;

la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 15 del 16/05/2019, prevede la certificazione da parte dell'organo di controllo della costituzione del Fondo Risorse Decentrate;

Visto:

- l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;
- l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Richiamati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;

- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, infatti alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

Richiamati, inoltre:

- l'art. 11 del D.Lgs 135/2018;
- l'art. 79 comma 6 del CCNL 2019/2021.

Rilevato che in relazione alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 le voci riportate nella determina;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui

all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione del Comune di Castiglione del Lago:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

Evidenziato che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

Richiamato:

- L'art. 33 c. 2, del D.L. n. 34/2019;
- Il D.M. 17/03/2020;
- la delibera n. 134 del 22.09.2021 della Corte dei Conti, sezione regionale per il controllo della Lombardia.

Preso atto che la costituzione del fondo per l'anno 2016 risultava (ad esclusione di: avvocatura, ISTAT, art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, importi di cui all'art. 15 comma 1 lett. d, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.L.gs 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015) pari a € 348.815,92, come da propria determinazione n. 701/2019 e da relazione tecnico finanziaria dell'accordo annuale di utilizzo del fondo risorse decentrate anno 2019;

Verificato che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 non è adeguato in «aumento» e pertanto il limite di cui sopra è quantificato in € 348.815,92 e rimane quantificato come da prospetto allegato alla presente determinazione.

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle seguenti voci Contrattuali:

-PARTE STABILE Art. 79, comma 1:

lettera a):

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1 CCNL 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come da determina n. 295 del 04.06.2019 certificata dall'Organo di Revisione, per € **346.856,95**;

- risorse stabili (art. 67, comma 2):

- lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € **7.492,16**;

lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € **7.333,91**;

lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità, € **18.404,80** (aggiunte ria e a.p. personale cessato nel corso dell'anno 2022 per € 2.937,40;

lettera b):

-€ 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di € 7.689,50;

lettera d):

- differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data di stipula del CCNL 16/11/2022 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 del 30/11/2022 per € **7.582,12**;

- Art. 79, comma 1-bis: differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (1° aprile 2023), tra B3 e B1 pari ad € 11.597,41, e tra D3 e D1 pari ad € 5.747,32 per un importo totale pari a € **17.344,73**;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023, parte stabile, ammonta ad € **412.704,17**;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art 79:

- art. 67, comma 3, lett. d): importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati

in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso

dell'anno precedente per € **1.363,38**;

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione della G.C. n. 132 del 25/05/2023, ad oggetto "INDIRIZZI PER LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE. ANNO 2023", e dall'art. 79, comma 5, del CCNL 2019/2021 di seguito specificati:

- art. 79, comma 3, per l'importo pari ad € 4.218,35. Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

- art. 79, comma 3, per l'importo pari ad € 4.218,35. Annualità 2022;

- art. 79 c.1 lettera b): € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del

31.12.2018. Quota di competenza degli anni 2021 e 2022, per un importo complessivo di €

15.379,00;

- art. 67 comma 3 lett.a) CCNL 2016-2019: somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza attività non ordinariamente rese) per un importo di € **1.000,00**;

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte variabile – ammonta

ad € **26.179,08**;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 438.883,25, come da prospetto "fondo salario accessorio anno 2023", ALLEGATO al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, di cui:

- totale risorse soggette al limite € 366.625,33;

- totale risorse NON soggette al limite € 72.258,12;

Rilevato che il fondo così costituito non consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2,

del D.L.gs 75/2017 ma deve essere "tagliato" di un importo pari a € 17.809,21 come dimostrato nel prospetto ALLEGATO, per un ammontare complessivo del Fondo risorse decentrate 2023 finale pari ad € 421.074,04;

Il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

La costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

Dato atto, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2019/2021 sottoscritto in Data 13 dicembre 2019 ed aggiornato in data 11 dicembre 2020;

Considerato che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.L.gs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa".

Il revisore per le motivazioni sopra espresse prende atto:

-della costituzione del fondo, ai sensi dell'art 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022 delle risorse decentrate per l'anno 2023, per un importo complessivo di € 421.074,04;

- di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura nel bilancio 2023 afferente la spesa del personale;

- che i pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno sono compatibili con le regole di finanza pubblica;

- che i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile nella determina n. 440 del 30.05.2023 sono espressi dai responsabili dott. Sonia Bondi e dott. Tiziano Chionne.

CERTIFICA

- parere favorevole alla "Costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente anno 2023";

- che la Relazione illustrativa risulta comprensibile e verificabile in ogni parte;

- che le norme contenute nello schema di contratto integrativo decentrato siglato dalla delegazione di parte pubblica e sindacale in data 12.12.2023, rispettano i vincoli legislativi e le norme contenute nei contratti collettivi nazionali ed in particolare nel CCNL del 2019/2021.;

-che le previsioni contenute nel suddetto schema di contratto integrativo decentrato sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità del rispetto dei principi normativi contenuti nel D.L.gs n. 165/2001 e D.L.gs. n. 150/2009 e smi;

-che la contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui trattasi disciplina aspetti normativi della gestione del rapporto di lavoro e pertanto non produce incrementi del Fondo della contrattazione decentrata né, oneri non compatibili con i vincoli di bilancio.

Il revisore unico

Dott. Filippo Riccardi

